

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 9.6.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti: è mera irregolarità formale.

La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime. Il Tribunale ritiene che lo stesso vizio di "mera irregolarità formale", astrattamente riconducibile alla mancata trascrizione letterale ed integrale delle conclusioni, sia in concreto insussistente, in ragione dell'indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui le stesse sono state formulate, nella loro versione definitiva, dalle parti.

Tribunale di Massa, sentenza del 28.1.2015, n. 79

...omissis...

La presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: "La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).

Il Tribunale ritiene che lo stesso vizio di "mera irregolarità formale", astrattamente riconducibile alla mancata trascrizione letterale ed integrale delle conclusioni, sia in concreto insussistente, in ragione dell'indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui le stesse sono state formulate, nella loro versione definitiva, dalle parti.

La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.

L'art. 45, comma 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.

Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale L. 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).

Pertanto il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: "4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".

Conseguentemente, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, lo scrivente Giudice si limita a precisare di aver preso possesso delle funzioni giurisdizionali presso questo Tribunale in data 09 Aprile 2013 (senza avervi, antecedentemente, mai svolto alcun incarico).

Per quanto riguarda lo svolgimento del processo si evidenzia inoltre quanto segue:

- il presente processo non rientra nel piano di definizione dell'arretrato (che contempla cause iscritte a ruolo fino al 31.12.2008);
- conseguentemente, il presente processo sembra potersi considerare definito entro una ragionevole durata, da valutarsi tenendo conto dei criteri, di gestione dei ruoli di udienza, di definizione dell'arretrato e di priorità nella trattazione e nella definizione dei procedimenti e dei processi, adottati da questo Ufficio.

Ciò posto, il G.I., osserva

Le parti del presente processo avevano stipulato tra loro, apparentemente in data 14.02.2005, un contratto preliminare di compravendita immobiliare (doc. 1, parte attrice).

In attuazione del rapporto obbligatorio conseguente a tale contratto, parte convenuta aveva corrisposto, per i titoli specificati nel suddetto contratto, a parte attrice la somma totale di € 20.000,00 suddivisa tra due distinti assegni (doc. 2 e 3) emessi in date differenti ed apparentemente incassati.

In data 14.03.05 le medesime parti avevano reiterato e confermato, mediante il perfezionamento di un ulteriore contratto preliminare, avente identico contenuto, la comune volontà di addivenire al perfezionamento della suddetta compravendita immobiliare (doc. 4).

Tuttavia, con scrittura privata semplice apparentemente in data 15.04.2005, le medesime parti hanno dichiarato la comune volontà della risoluzione consensuale del contratto preliminare concluso in data 14.03.2005 (doc. 5) che, conseguentemente, deve ritenersi risolto per mutuo dissenso.

Nel contratto avente ad oggetto la risoluzione consensuale del secondo dei due contratti preliminari sopra citati, parte convenuta si è obbligata a restituire le somme percepite, detratte le spese, con la pattuizione che tale obbligazione sarebbe divenuta esigibile nel momento in cui parte convenuta avesse alienato l'immobile ad un diverso acquirente.

Parte attrice ha specificamente dedotto in giudizio che l'alienazione ad un diverso acquirente è stata perfezionata e, successivamente, è stata trascritta in data 14.03.2006, senza, tuttavia, che parte convenuta abbia adempiuto alla suddetta obbligazione restitutoria.

Parte convenuta ha omesso di rispondere all'interrogatorio formale alla medesima regolarmente notificato avente ad oggetto la conferma orale della verità dei fatti e delle circostanze specificamente allegati in giudizio da parte attrice e sopra sinteticamente richiamati.

La mancata risposta all'interpello, lungi dal poter costituire, da sola, prova sufficiente a fondare il convincimento del giudice, presenta la rilevanza giuridica di argomento di prova a norma dell'art. 116 c.p.c., ossia di elemento che (non da solo ma) a coronamento di un complessivo quadro probatorio sufficientemente delineato, è tale da poter contribuire alla conferma ed al completamento dello stesso.

Alla luce dei motivi sopra esposti, la domanda giudiziale formulata da parte attrice appare fondata e pertanto meritevole di accoglimento.

Sulla somma dovuta decorrono gli interessi legali dal dovuto (da identificarsi con la data del 14.03.2006, momento in cui è stata data, mediante trascrizione, pubblicità dichiarativa all'acquisto al quale era stata convenzionalmente subordinata l'esigibilità della obbligazione in questione) al saldo.

Nonostante il contenuto della citata clausola contrattuale, dalle somme costituenti oggetto della dedotta obbligazione restitutoria non possono essere detratte spese, posto che si poneva a carico di parte convenuta l'onere di specifica allegazione e prova della relativa sussistenza e del relativo ammontare.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegrini, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:

1. dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna parte convenuta, xxx a corrispondere, per le causali di cui in parte motiva, a parte attrice, xxx., la somma capitale di € 20.000,00, oltre interessi legali dal 14.03.2006 al saldo;

2. condanna parte convenuta, xxx a rifondere a parte attrice, Pxx., le spese processuali che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A e C.N.P.A come per legge.

Così deciso in Massa, il 27 gennaio 2015.